

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 364

41° anno

25 novembre 1998

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
98/C 364/01	Posizione comune (CE) n. 58/98, del 20 luglio 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale	1
98/C 364/02	Posizione comune (CE) n. 59/98, del 20 luglio 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici	9
98/C 364/03	Posizione comune (CE) n. 60/98, del 5 ottobre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane	14
98/C 364/04	Posizione comune (CE) n. 61/98, del 6 ottobre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE	20

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) n. 58/98

definita dal Consiglio il 20 luglio 1998

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../98 del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

(98/C 364/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1210/90⁽⁵⁾ ha istituito l'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale; che, entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione corredata di opportune pro-

poste, decide dei futuri compiti all'Agenzia; che l'articolo 21 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede dell'Agenzia e che questa decisione è stata adottata il 29 ottobre 1993;

considerando che nella sua comunicazione COM(95) 325 def., la Commissione ha motivato l'esigenza di rinviare la relazione prevista dall'articolo 20, e che il 9 novembre 1995 il Consiglio ha ritenuto che qualsiasi decisione concernente l'attribuzione di nuovi compiti all'Agenzia sia prematura fino al momento in cui l'agenzia sarà pienamente operativa da due anni e la sua rete sarà completamente realizzata;

considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente ha compiuto apprezzabili progressi nel perseguimento dei suoi obiettivi e nell'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa l'istituzione della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;

considerando che l'ampiezza dei compiti e dei temi da affrontare richiede sia il consolidamento dell'attività già intrapresa che un ulteriore impegno;

considerando che la funzione principale dell'Agenzia è quella di raccogliere e fornire informazioni obiettive, attendibili e comparabili sull'ambiente;

considerando che è opportuno che qualsiasi altro compito assegnato all'Agenzia integri e valorizzi questa funzione principale;

⁽¹⁾ GU C 255 del 20.8.1997, pag. 9 e GU C 123 del 22.4.1998, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 73 del 9.3.1998, pag. 103.

⁽³⁾ GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 febbraio 1998 (GU C 80 del 16.3.1998, pag. 138), decisione del Consiglio del 20 luglio 1998 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1.

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio⁽¹⁾, il Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea ha il compito di tradurre i documenti dell'Agenzia europea dell'ambiente;

considerando che l'organizzazione e la struttura dell'Agenzia devono essere migliorate e chiarite sulla base dell'esperienza acquisita durante i primi anni di operatività dell'Agenzia;

considerando che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe tenere conto dell'esigenza di rispettare le diverse circostanze di natura geografica nell'ambito della Comunità, provvedendo a un'adeguata distribuzione dei centri tematici operativi;

considerando che l'Agenzia può collaborare con organismi di paesi terzi per ottenere le informazioni necessarie per l'attuazione del suo programma di lavoro;

considerando che è opportuno che in futuro la revisione delle prestazioni e dei compiti dell'Agenzia sia condotta in coincidenza con il ciclo quinquennale del suo programma pluriennale di lavoro;

considerando che è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1210/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1210/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, la parte iniziale è sostituita dal testo seguente:

«2. Per raggiungere gli scopi di protezione e di miglioramento dell'ambiente stabiliti nel trattato e nei successivi programmi di azione della Comunità in materia ambientale, così come lo sviluppo sostenibile, l'obiettivo è di fornire alla Comunità e agli Stati membri:».

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) i punti ii), iii), e vi) sono sostituiti dal testo seguente:

«ii) — fornire alla Comunità e agli Stati membri le informazioni oggettive necessarie

per formulare e attuare politiche ambientali oculate ed efficaci; a tale riguardo, fornire in particolare alla Commissione le informazioni necessarie perché possa svolgere i suoi compiti di individuazione, preparazione e valutazione delle attività e della legislazione in materia di ambiente;

— contribuire al controllo dei provvedimenti concernenti l'ambiente mediante un'appropriata attività di supporto per quanto riguarda l'obbligo di presentare relazioni (anche partecipando alla messa a punto di questionari, al trattamento delle relazioni degli Stati membri e alla diffusione dei risultati), in base al suo programma pluriennale di lavoro e allo scopo di coordinare le relazioni;

— a loro richiesta, assistere i singoli Stati membri, qualora ciò sia conforme al suo programma di lavoro annuale, nella messa a punto, nell'elaborazione e nell'ampliamento dei rispettivi sistemi di controllo dei provvedimenti ambientali, purché siffatte attività non pongano in pericolo l'assorbimento degli altri compiti stabiliti dal presente articolo. Tale assistenza può comprendere anche valutazioni condotte da esperti di pari competenza a seconda delle richieste specifiche degli Stati membri;

iii) registrare, collazionare e valutare dati sullo stato dell'ambiente, redigere relazioni di esperti sulla qualità e la sensibilità dell'ambiente nonché sulle pressioni cui è sottoposto nella Comunità, fornire criteri di valutazione uniformi in ordine ai dati ambientali, da applicare in tutti gli Stati membri, sviluppare ulteriormente un centro di informazione ambientale di riferimento. La Commissione si serve di queste informazioni nell'ambito dei suoi compiti di garante dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di ambiente;»;

«vi) pubblicare ogni cinque anni una relazione sullo stato dell'ambiente, le relative tendenze e prospettive, completata dalla pubblicazione di statistiche incentrate su temi specifici;»;

b) sono inseriti i seguenti punti:

«xi) assicurare un'ampia diffusione fra i cittadini delle informazioni ambientali, in particolare sullo stato dell'ambiente, e incorag-

⁽¹⁾ GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2610/95 (GU L 268 del 10.11.1995, pag. 1).

giare l'utilizzazione della nuova tecnologia telematica a tal fine;

xii) assistere la Commissione nel processo di scambio di informazioni sull'elaborazione di metodologie delle valutazioni ambientali e migliori pratiche;

xiii) assistere la Commissione nella diffusione di informazioni sui risultati della pertinente ricerca in campo ambientale, in una forma che meglio contribuisca all'elaborazione di politiche.».

3) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti termini, disposti in una nuova riga:

«anche nel contesto dello sviluppo sostenibile.»;

b) al paragrafo 2:

i) l'ottavo trattino è sostituito dal seguente testo:

«— protezione del litorale e del mare.»;

ii) il quinto comma è soppresso;

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. L'Agenzia può inoltre cooperare allo scambio di informazioni con altri organismi, compresa la rete IMPEL.

Nelle sue azioni l'Agenzia evita doppij con le attività già intraprese da altre istituzioni ed altri organismi.».

4) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri tengono l'Agenzia informata dei principali elementi che compongono le rispettive reti nazionali d'informazione sull'ambiente. Gli Stati membri, ove opportuno, collaborano con l'Agenzia e contribuiscono all'attività svolta dalla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale in base al programma di lavoro dell'Agenzia mediante la raccolta, la collazione e l'analisi dei dati in ambito nazionale. Gli Stati membri possono parimenti contribuire a

cooperare nell'ambito di dette attività a livello transnazionale.»;

b) al paragrafo 4, seconda frase, sono soppressi i seguenti termini: «in una determinata zona geografica»;

c) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I centri tematici sono designati dal consiglio d'amministrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per un periodo non superiore alla durata di ciascun programma pluriennale di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 4. Tuttavia questa designazione può essere rinnovata.».

5) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. L'Agenzia ha un consiglio d'amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. Ci può essere inoltre un rappresentante di ciascun altro paese che partecipi all'Agenzia in base alle disposizioni pertinenti.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Il consiglio d'amministrazione elegge un comitato esecutivo al quale può delegare le decisioni esecutive, secondo le norme da esso adottate.»;

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono adottate alla maggioranza di due terzi dei membri del consiglio d'amministrazione.

4. Il consiglio d'amministrazione adotta un programma pluriennale di lavoro fondato sui settori prioritari elencati all'articolo 3, paragrafo 2; esso si basa su un progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all'articolo 9, previa consultazione del comitato scientifico di cui all'articolo 10 e parere della Commissione. Il programma pluriennale di lavoro, nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità europea, include un progetto di proposta di bilancio pluriennale.»;

d) al paragrafo 6, prima frase, la frase: «Entro il 31 gennaio di ogni anno ...» è sostituita da «Entro il 31 marzo di ogni anno. ...».

6) L'articolo 9, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— Tutte le questioni relative al personale, l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5.»;

b) il sesto trattino è soppresso.

7) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il comitato scientifico è composto da membri particolarmente qualificati in materia ambientale, nominati dal consiglio d'amministrazione per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenendo conto, tra l'altro, dei settori scientifici che devono essere rappresentati in seno al comitato al fine di assistere l'Agenzia nei suoi campi di attività. Il regolamento interno previsto all'articolo 8, paragrafo 2, disciplina il suo funzionamento.».

8) L'articolo 15 è modificato come segue:

a) è inserito un nuovo paragrafo, così redatto:

«2 bis. L'Agenzia può cooperare in settori di interesse comune con organismi di paesi non membri della Comunità europea che possano fornire i dati, le informazioni, le consulenze tecniche, le metodologie di raccolta dei dati, le analisi e le valutazioni di interesse reciproco, necessari per l'assolvimento dei compiti dell'Agenzia.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. La cooperazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis deve in particolare tener conto della necessità di evitare qualsiasi doppione.».

9) Nell'allegato, alla parte B, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'Agenzia utilizzerà, nella misura del possibile, le informazioni raccolte mediante i servizi statistici della Comunità. Tali informazioni sono frutto dell'attività di raccolta, convalida e pubblicazione di statistiche economiche e sociali, inclusa la contabilità nazionale e le informazioni correlate, condotta da Eurostat e dagli istituti di statistica nazionali. In particolare, l'Agenzia utilizzerà il lavoro svolto da Eurostat e dagli istituti di statistica nazionali a norma della decisione 94/808/CEE del Consiglio(*), che disciplina le statistiche concernenti a) la pressione sull'ambiente risultante dalle attività umane e b) le risposte economiche e sociali a tali pressioni.

(*) Decisione 94/808/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, recante adozione di un programma quadriennale (1994-1997) concernente la componente ambientale delle statistiche della Comunità (GU L 328 del 20.12.1994, pag. 58).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio
Il Presidente

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 16 giugno 1997 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale. La base giuridica è l'articolo 130 S, paragrafo 1, del trattato CE.
2. Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura il 18 febbraio 1998.
3. Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 28 gennaio 1998.
4. La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta modificata il 25 marzo 1998.
5. Il Consiglio ha adottato una posizione comune il 20 luglio 1998 conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato CE.

II. OBIETTIVO

La posizione comune è volta a modificare il regolamento (CEE) n. 1210/90 sulla base della proposta modificata della Commissione, rafforzando il ruolo dell'Agenzia europea dell'ambiente, particolarmente per quanto riguarda i suoi compiti nei settori dell'applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente e della diffusione delle informazioni in materia di ambiente, senza tuttavia ampliare la portata della sua azione. Questa impostazione è inoltre in sintonia con la valutazione sui primi cinque anni di funzionamento dell'Agenzia che accompagnava la proposta della Commissione.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Osservazioni generali

Il Consiglio condivide l'impostazione generale sull'Agenzia europea per l'ambiente contenuta nella proposta della Commissione, coerentemente con l'obiettivo generale di cui al punto II.

La posizione comune comprende in tutto o in parte la maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo che la Commissione ha accolto nella sua proposta modificata.

Un altro emendamento respinto dalla Commissione per motivi tecnico-giuridici è stato inserito nella posizione comune.

Il Consiglio non ha accolto nella posizione comune l'emendamento 2 del Parlamento europeo, che era stato solo parzialmente incluso nella proposta modificata della Commissione e gli emendamenti 7 e 8 che non erano compresi nella proposta modificata della Commissione. Le osservazioni particolareggiate su punti specifici che riguardano le principali modifiche articolo per articolo sono fornite in appresso.

Osservazioni particolareggiate

Preambolo

Oltre alle necessarie modifiche al testo del preambolo per renderlo coerente con il contenuto della posizione comune, si segnalano le seguenti modifiche principali:

- nuova formulazione dei primi due «considerando» per renderli del tutto coerenti con le pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1210/90;
- l'aggiunta di due nuovi «considerando» (7 e 9) rispettivamente riguardanti la traduzione dei documenti dell'Agenzia, attribuita al Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea, e la distribuzione dei «Centri tematici operativi» che il Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia deve effettuare, in modo da rispecchiare le diverse circostanze di natura geografica nell'ambito della Comunità.

Articolo 1

La formulazione di questo articolo, che determina l'obiettivo del regolamento, è stata aggiornata con un riferimento allo sviluppo sostenibile (paragrafo 2).

Articolo 2

Questo articolo enumera e descrive i compiti dell'Agenzia. Rispetto al regolamento (CEE) 1210/90 sono stati aggiunti altri compiti all'elenco, al fine di rafforzare il ruolo dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda la fornitura e la diffusione delle informazioni ambientali; inoltre, sono stati chiariti gli attuali compiti. È stata sottolineata l'esigenza di svolgere questi compiti in conformità del programma pluriennale di lavoro dell'Agenzia.

Le principali modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione sono le seguenti:

- il punto ii) è stato nuovamente formulato e organizzato in modo da descrivere più chiaramente i vari compiti dell'Agenzia. Nell'ambito del compito di contribuire al controllo dei provvedimenti concernenti l'ambiente mediante un'appropriata attività di supporto, è stato aggiunto l'obiettivo di coordinare le relazioni; il ruolo di assistenza dell'Agenzia nei confronti dei singoli Stati membri per quanto riguarda la messa a punto, l'elaborazione e l'ampliamento dei rispettivi sistemi di controllo dei provvedimenti ambientali è stato accolto, ma soltanto su richiesta degli Stati membri stessi e purché tali attività siano conformi al programma di lavoro annuale dell'Agenzia e non pongano in pericolo l'assolvimento degli altri compiti di quest'ultima; in questo contesto, è possibile la valutazione condotta da esperti di pari competenza, ma solo su richiesta specifica degli Stati membri;
- il punto iii) è stato modificato. Il Consiglio non ha accolto la formulazione della proposta della Commissione, che riprendeva parzialmente un emendamento del Parlamento europeo. Più specificamente il concetto di «archivio di informazione sull'ambiente» comprendente un registro dei dati, è stato sostituito dal Consiglio con il termine più ampio di «centro di informazione ambientale di riferimento»;
- al punto vi), il Consiglio ha ritenuto utile da un lato specificare che le statistiche devono essere incentrate su temi specifici, dall'altro non stabilire la frequenza con la quale esse devono essere elaborate, in modo da dare all'Agenzia una maggiore flessibilità a questo proposito;
- gli ultimi tre punti, vale a dire xi), xii) e xiii), descrivono gli altri compiti dell'Agenzia aggiunti dalla proposta della Commissione. Le principali modifiche alla posizione comune sono le seguenti:
 - xi) il termine «attendibili» è stato considerato eccessivo in questo contesto ed è stato pertanto soppresso; l'obbligo esplicito di rendere disponibili le informazioni in tutte le lingue ufficiali della Comunità non è stato accolto nel testo della posizione comune;

- xii) la nuova formulazione di questo compito per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale è intesa a non creare ambiguità per quanto concerne il ruolo dell'Agenzia in questo settore;
- xiii) la nuova formulazione è volta in questo caso a chiarire il ruolo della ricerca in campo ambientale nei confronti dell'elaborazione della politica.

Articolo 3

Questo articolo, che riguarda i principali settori di attività dell'Agenzia, è stato modificato in modo da comprendervi:

- un più ampio riferimento allo stato attuale e prevedibile dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile (paragrafo 1);
- un riferimento più esteso alla protezione del mare e non solo a quella del litorale (paragrafo 2);
- un riferimento all'eventuale cooperazione tra l'Agenzia ed altri organismi, compresa la rete IMPEL ai fini dello scambio di informazioni (nuovo paragrafo 3).

Quest'ultima aggiunta si basa su un emendamento proposto dal Parlamento europeo che la Commissione, pur non essendo contraria in linea di massima, ha respinto per motivi di carattere tecnico-giuridico.

Articolo 4

Questo articolo riguarda la rete di informazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 1210/90, la sua composizione e il suo funzionamento, compresa la designazione e il funzionamento dei centri tematici. La posizione comune accoglie la proposta della Commissione di applicare la procedura normale di votazione a maggioranza di due terzi anche alla designazione dei centri tematici (con modifica corrispondente dell'articolo 8). Le principali modifiche alla proposta della Commissione comprendono quanto segue:

- aspetti e modalità di cooperazione tra l'Agenzia e gli Stati membri per la raccolta, la collazione e l'analisi delle informazioni di carattere ambientale in ambito nazionale (paragrafo 2, secondo sottoparagrafo): la formulazione diversa è motivata dal fatto che il Consiglio non ha ritenuto opportuno imporre agli Stati membri un obbligo giuridico e dall'esigenza di tener conto della diversa organizzazione territoriale all'interno dei vari Stati membri che influenza anche il modo in cui sono forniti e analizzati i dati. La possibilità che gli Stati membri cooperino a queste attività a livello transnazionale è stata del pari ritenuta utile e quindi inclusa;
- soppressione del riferimento ad una «determinata zona geografica» (paragrafo 4, seconda frase).

Articolo 8

I maggiori cambiamenti apportati dal Consiglio alla proposta della Commissione, allo scopo di migliorare il funzionamento dell'Agenzia, comprendono:

- una nuova formulazione parziale del paragrafo 1, che si riferisce nella proposta della Commissione alla partecipazione degli Stati SEE/EFTA al consiglio d'amministrazione dell'Agenzia. Il Consiglio ha preferito una formulazione più generica che è coerente con le formulazioni normalmente utilizzate negli atti comunitari in questi casi e fa riferimento alle «disposizioni pertinenti» che non pregiudicano possibili evoluzioni future;
- una nuova formulazione del paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento del comitato esecutivo: la delega a quest'ultimo di decisioni esecutive da parte del consiglio d'amministrazione è possibile ma «secondo le norme da esso adottate»;
- la sostituzione del termine «stima» a quello di «proposta» di bilancio pluriennale (paragrafo 4), nel programma di lavoro pluriennale.

Articolo 10

Il paragrafo 2 è stato modificato dal Consiglio per quanto riguarda la composizione del comitato scientifico che assiste il consiglio d'amministrazione, per garantire che la perizia scientifica all'interno del comitato rifletta i settori di attività dell'Agenzia e che pertanto il comitato scientifico possa meglio assistere il consiglio d'amministrazione nei suoi compiti.

Articolo 15

L'ultimo paragrafo di questo articolo è stato rimaneggiato per comprendere tutte le forme di cooperazione previste (incluso il nuovo paragrafo 2 bis) ed evitare qualsiasi doppione.

Articolo 20

Oltre ad una modifica dell'ordine dei paragrafi, questo articolo è stato leggermente rimaneggiato sulla base di un emendamento del Parlamento europeo, accettato anche dalla Commissione: il testo rimaneggiato dal Consiglio prevede ora un esame da parte del Consiglio dei progressi compiuti e dei compiti svolti dall'Agenzia «in relazione alla politica globale della Comunità in materia di ambiente».

Allegato

È stata apportata una piccola modifica alla sezione B, punto 1, prima frase, che ora fa riferimento ai «servizi» statistici della Comunità.

La Commissione ha accettato gli emendamenti fatti dal Consiglio.

POSIZIONE COMUNE (CE) n. 59/98**definita dal Consiglio il 20 luglio 1998****in vista dell'adozione della direttiva 98/.../CE del Consiglio, del ... , relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici**

(98/C 364/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽³⁾, richiede che sia dimostrata la disponibilità di adeguati impianti per la sistemazione e il mantenimento di esemplari viventi di un gran numero di specie prima che ne sia permessa l'importazione nella Comunità; che esso vieta inoltre l'esposizione al pubblico per scopi commerciali delle specie elencate nell'allegato, salvo deroga specifica accordata per fini didattici, di ricerca o di allevamento;

considerando che la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽⁴⁾, e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽⁵⁾, vietano la cattura, il possesso e il commercio di un gran numero di specie, ma ammettono deroghe per motivi specifici, ad esempio per fini didattici e di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione e di allevamento;

considerando che la corretta applicazione della normativa comunitaria presente e futura sulla conservazione della fauna selvatica e l'esigenza che i giardini zoologici svolgano adeguatamente il loro importante ruolo nell'ambito della conservazione delle specie, dell'istruzione pubblica e/o della ricerca scientifica rendono necessaria una base comune per la normativa degli Stati membri in merito al rilascio di licenze e all'ispezione dei giardini zoologici, alla custodia degli animali in dette strutture, alla formazione del personale e all'istruzione dei visitatori;

considerando che occorre un'azione sul piano comunitario affinché i giardini zoologici, in tutta la Comunità, contribuiscano alla salvaguardia della biodiversità, seguono gli obblighi di adottare misure per la conservazione ex situ assunti a norma dell'articolo 9 della convenzione sulla diversità biologica;

considerando che numerose organizzazioni, quali l'Associazione europea dei giardini zoologici e degli acquari, hanno elaborato orientamenti per il mantenimento e la sistemazione degli animali nei giardini zoologici che potrebbero servire, se del caso, per l'elaborazione e l'adozione di norme nazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Obiettivi**

La presente direttiva ha lo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la biodiversità prevedendo che gli Stati membri adottino misure in materia di licenze e ispezioni dei giardini zoologici nella Comunità, potenziando così il ruolo dei giardini zoologici in fatto di conservazione della biodiversità.

*Articolo 2***Definizione**

Ai fini della presente direttiva, per «giardino zoologico» si intende qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni l'anno, animali vivi di specie selvatiche ad esclusione dei circhi, dei negozi di animali da compagnia e dei

⁽¹⁾ GU C 205 del 25.7.1996, pag. 63.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 (GU C 56 del 23.2.1998, pag. 34), posizione comune del Consiglio del 20 luglio 1998 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione (GU L 325 del 27.11.1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE della Commissione (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

⁽⁵⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE della Commissione (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).

complessi che gli Stati membri non assoggettano ai requisiti della presente direttiva per il fatto che non espongono un numero significativo di animali o di specie e che tale esenzione non compromette gli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 3

Requisiti applicabili ai giardini zoologici

Gli Stati membri adottano misure, a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7, volte a garantire che tutti i giardini zoologici attuino le seguenti misure di conservazione:

- partecipare a ricerche da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie e/o ad azioni di formazione nelle pertinenti tecniche di conservazione e/o a scambi di informazioni circa la conservazione delle specie e/o, se del caso, l'allevamento in cattività, il ripopolamento o la reintroduzione di specie nella vita selvatica;
- promuovere l'istruzione e la sensibilità del pubblico quanto alla conservazione della biodiversità, in particolare fornendo informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali;
- sistemare gli animali in condizioni volte a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, in particolare provvedendo ad un arricchimento specifico delle zone recintate sotto il profilo della specie e mantenere un elevato livello qualitativo nella custodia degli animali grazie ad un vasto programma di trattamenti veterinari preventivi e curativi e, di alimentazione;
- impedire la fuga degli animali per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene ed impedire il diffondersi di parassiti provenienti dall'esterno;
- tenere registri aggiornati degli ospiti del giardino zoologico, per le singole specie.

Articolo 4

Licenze e ispezioni

1. Gli Stati membri adottano misure per il rilascio di licenze e l'ispezione dei giardini zoologici, esistenti e di futura creazione, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Tutti i giardini zoologici devono disporre di una licenza entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva ovvero, nel caso dei giardini zoologici nuovi, prima dell'apertura al pubblico.
3. Ciascuna licenza contiene condizioni volte a far osservare i requisiti di cui all'articolo 3. Il rispetto delle

condizioni è soggetto a sorveglianza, tra l'altro mediante ispezioni regolari; vengono adottate misure appropriate volte a garantire tale rispetto.

4. Prima di concedere, negare, prorogare o modificare sensibilmente una licenza, viene svolta dalle autorità competenti degli Stati membri un'ispezione al fine di accertare se siano state rispettate o no le condizioni della licenza, sia quelle già esistenti che quelle proposte.

5. Se il giardino zoologico non ha una licenza a norma della presente direttiva o le condizioni della licenza non sono rispettate, il giardino zoologico o parte di esso:

- a) viene chiuso al pubblico dall'autorità competente;
- e/o
- b) si conforma ai requisiti imposti dall'autorità competente per garantire che le condizioni della licenza siano rispettate.

In caso di mancata conformità a tali requisiti entro un termine appropriato non superiore a due anni stabilito dall'autorità competente, quest'ultima revoca o modifica la licenza e chiude il giardino zoologico o parte di esso.

Articolo 5

I requisiti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 4 non si applicano quando uno Stato membro può dimostrare, con prova considerata soddisfacente dalla Commissione, che l'obiettivo della presente direttiva, definito nell'articolo 1, e che i requisiti applicabili ai giardini zoologici, stabiliti nell'articolo 3, sono realizzati e costantemente rispettati mediante un sistema di regolamentazione e registrazione. Un tale sistema dovrebbe, tra l'altro, contenere disposizioni relative all'ispezione e alla chiusura dei giardini zoologici equivalenti a quelle di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4.

Articolo 6

Chiusura di giardini zoologici

Nel caso in cui un giardino zoologico o parte di esso sia chiuso, l'autorità competente accerta che gli animali interessati vengano trattati o rimossi in condizioni che lo Stato membro reputa appropriate e conformi alle finalità e alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 7

Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti ai fini della presente direttiva.

*Articolo 8***Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva. Le sanzioni stabilite sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 9***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il . . . (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Consiglio
Il Presidente

(*) Tre anni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 dicembre 1995, la Commissione ha presentato una proposta di raccomandazione, fondata sull'articolo 130 S, paragrafo 1, del trattato, sulla custodia degli animali selvatici in giardini zoologici.
2. Il 29 gennaio 1998 il Parlamento europeo ha emesso il proprio parere in prima lettura⁽¹⁾ proponendo 22 emendamenti. La Commissione non ne ha accolto nessuno e pertanto non ha presentato una proposta modificata.

Il Comitato economico e sociale ha emesso il proprio parere il 24 aprile 1996⁽²⁾.

3. Il 20 luglio 1998, il Consiglio ha definito la sua posizione comune conformemente all'articolo 189 C del trattato.

II. OBIETTIVO

4. La proposta di raccomandazione era intesa a definire i principi generali in materia di rilascio delle licenze, di ispezione e di chiusura dei giardini zoologici, nonché in materia di custodia degli animali, di formazione e di sicurezza del personale, di istruzione e di sicurezza del pubblico. L'inserimento di tali principi nelle legislazioni nazionali doveva contribuire a migliorare le condizioni di custodia degli animali e consentire ai giardini zoologici di svolgere più adeguatamente il proprio ruolo nell'ambito dell'istruzione del pubblico, della ricerca scientifica e della conservazione delle specie.

Detti principi erano integrati da allegati molto particolareggiati contenenti gli orientamenti elaborati dall'Associazione europea per i giardini zoologici e gli acquari (EAZA).

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Osservazioni generali

5. Pur facendo proprio, in sostanza, l'obiettivo precedente, il Consiglio ha ritenuto necessario:
 - porre l'accento sulla protezione della fauna selvatica e sulla salvaguardia della biodiversità, nonché sul ruolo svolto a tal fine dai giardini zoologici;
 - per raggiungere tale obiettivo, adottare uno strumento vincolante e, nel caso specifico, come inizialmente proposto nel 1991 dalla Commissione e richiesto dal Parlamento europeo, una direttiva, data l'impossibilità di adottare disposizioni dettagliate applicabili all'insieme dei diversi complessi che possono essere contemplati da tale strumento.
6. Sulla base dei suddetti orientamenti il Consiglio ha potuto riprendere gli emendamenti 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17.

Osservazioni specifiche

(I richiami ad articoli o considerando si riferiscono alla posizione comune)

⁽¹⁾ GU C 56 del 23.2.1998, pag. 34.

⁽²⁾ GU C 204 del 15.7.1996, pag. 63.

7. *Emendamenti non ripresi nella posizione comune*

- Il Consiglio, pur prendendo atto, nell'ultimo considerando, del fatto che gli orientamenti per il mantenimento e la sistemazione degli animali elaborati da numerose organizzazioni potrebbero servire per l'elaborazione e l'adozione di norme nazionali, non ha ritenuto opportuno allegare gli orientamenti dell'EAZA, vista l'impossibilità di accordarsi su allegati tanto particolareggiati da applicare in maniera uniforme a tutti i complessi contemplati dalla direttiva tenendo conto al tempo stesso della loro diversità in termini di dimensioni e di attività.

Pertanto, il Consiglio non ha ripreso gli emendamenti 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 29 relativi ai suddetti orientamenti.

- In considerazione di tutti gli elementi concernenti le condizioni di allevamento e l'assistenza già previsti all'articolo 3, terzo trattino, il Consiglio non ha ritenuto necessario riprendere l'emendamento 15.
- Nel rispetto delle disposizioni in vigore [segnatamente regolamento (CEE) n. 338/97] e tenuto conto della definizione di cui all'articolo 2, il Consiglio non ha ritenuto opportuno limitare altrimenti le specie i cui esemplari possono essere custoditi nei giardini zoologici, e non ha quindi accolto l'emendamento 7.
- Grazie soprattutto ai registri di cui all'articolo 3, quinto trattino, i giardini zoologici possono costituire una fonte di informazione per il commercio di specie selvatiche. Poiché tale informazione è lungi dal limitarsi al commercio illecito, non è risultato opportuno accogliere l'emendamento 28.

8. *Modifiche apportate alla proposta dalla Commissione:*

Oltre alle modifiche derivanti dagli emendamenti citati al punto 6 e alla redazione dell'articolo 1 conformemente al punto 5, le principali modifiche che il Consiglio ha apportato alla proposta della Commissione sono le seguenti:

- l'articolo 2 precisa la nozione di complesso permanente di cui alla nota in calce al punto 1 della proposta di raccomandazione e limita le esenzioni a complessi che non possono essere assoggettati ai requisiti della direttiva per la loro natura e le loro dimensioni;
- l'articolo 3 riprende essenzialmente gli elementi di cui al punto 8 della proposta, riorientandoli verso l'obiettivo della salvaguardia della biodiversità e completandoli (quarto trattino) per quanto riguarda le minacce ecologiche per le specie indigene o provenienti da tali specie;
- l'articolo 4 riprende essenzialmente i punti da 1 a 6 della proposta precisando che i giardini zoologici devono disporre di una licenza entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva o prima dell'apertura al pubblico, non limitano a stipulare che gli Stati membri adottano misure a tal fine; l'articolo 5 riconosce la possibilità di applicare sistemi equivalenti al rilascio di licenze, qualora consentano di verificare l'attuazione delle disposizioni essenziali (in materia di salvaguardia, ispezione e chiusura);
- il carattere vincolante della direttiva è rafforzato dalle disposizioni dell'articolo 8, in virtù del quale gli Stati membri devono stabilire sanzioni in caso di infrazione alle disposizioni nazionali adottate in base alla direttiva;
- l'articolo 9 concede agli Stati membri tre anni di tempo per il recepimento della direttiva.

POSIZIONE COMUNE (CE) n. 60/98

definita dal Consiglio il 5 ottobre 1998

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../98 del Consiglio, del ..., relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane

(98/C 364/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato⁽³⁾,

considerando che la quarta convenzione ACP-CE dispone che nessun paese ACP esportatore di banane verso la Comunità debba trovarsi, per quanto riguarda l'accesso ai mercati tradizionali e i vantaggi di cui gode su tali mercati, in una posizione meno favorevole che in passato o rispetto alla situazione attuale;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, istituita dal regolamento (CEE) n. 404/93⁽⁴⁾, ha creato un quadro che consente ai fornitori ACP tradizionali di continuare a fruire, sul mercato comunitario, degli stessi vantaggi di cui hanno già fruito in passato;

considerando che, in particolare, il regime degli scambi con i paesi terzi stabilito dal titolo IV di tale regolamento prevede che le banane originarie dei paesi ACP che sono fornitori tradizionali della Comunità siano commercializzate sul mercato comunitario a condizioni tali da garantire un congruo reddito ai produttori, in base agli impegni contratti dalla Comunità;

considerando che tale regime degli scambi è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2362/98;

considerando che le modifiche apportate hanno alterato in misura sostanziale le condizioni di mercato per i fornitori ACP tradizionali;

considerando che i fornitori ACP tradizionali dovranno compiere particolari sforzi per adattarsi alle nuove condizioni di mercato al fine di rimanere presenti sul mercato comunitario e salvaguardare la competitività delle forniture ACP tradizionali;

considerando che è quindi necessario prestare ai fornitori ACP tradizionali un'assistenza tecnica e finanziaria complementare a quella prevista dalla quarta convenzione ACP-CE, per aiutarli ad adattarsi alle nuove condizioni di mercato e in particolare a migliorare la loro capacità di concorrenza; che è opportuno promuovere nel contempo metodi di produzione e di commercializzazione delle banane compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e che altresì osservino norme sociali;

considerando che è opportuno stabilire criteri oggettivi per determinare l'entità di tale assistenza, la quale dovrebbe essere proporzionata allo sforzo richiesto in conseguenza delle nuove condizioni di mercato;

considerando che, per garantirne l'efficacia in rapporto agli obiettivi perseguiti, è opportuno che l'assistenza sia temporanea e gradualmente decrescente;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle presenti disposizioni, è opportuno istituire una procedura che preveda una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituita una disciplina speciale per l'assistenza tecnica e finanziaria ai fornitori ACP tradizionali di banane, volta a facilitarne l'adattamento alle nuove condizioni di mercato conseguenti alle modifiche apportate all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana dal regolamento (CE) n. 2362/98.

2. La suddetta disciplina speciale è attuata per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁽¹⁾ GU C 108 del 7.4.1998, pag. 91.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 1998 (GU C 210 del 6.7.1998, pag. 320), posizione comune del Consiglio del 5 ottobre 1998 e decisione del Parlamento europeo ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2362/98 (GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32).

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «fornitori ACP tradizionali»: i paesi ACP elencati nell'allegato;
- «banane»: le banane fresche o essiccate di cui al codice NC 0803, ad eccezione delle banane da cuocere.

Articolo 3

1. I fornitori ACP tradizionali sono ammissibili ad un'assistenza tecnica e finanziaria.

2. L'assistenza tecnica e finanziaria è concessa su richiesta degli ACP allo scopo di facilitare l'esecuzione di programmi destinati:

- a) a promuovere la competitività nel settore della banana, in particolare mediante i seguenti provvedimenti:
 - aumento della produttività, senza causare danni all'ambiente,
 - miglioramento della qualità, comprese misure fitosanitarie,
 - adattamento dei metodi di produzione, di distribuzione o di commercializzazione alle norme qualitative stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 404/93,
 - costituzione di organizzazioni di produttori aventi come finalità di migliorare le condizioni di commercializzazione e di concorrenza dei loro prodotti e di promuovere sistemi di certificazione dei metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, incluse le banane del commercio equo,
 - sviluppo di una strategia produttiva e/o commerciale rispondente alle esigenze del mercato in base all'organizzazione comune del mercato comunitario nel settore della banana,
 - promozione della formazione, della prospezione del mercato, dell'introduzione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, incluse le banane del commercio equo, dell'adeguamento dell'infrastruttura di distribuzione e della prestazione di moderni servizi commerciali e finanziari ai produttori di banane.
- b) a sostenere la diversificazione ove il miglioramento della competitività nel settore della banana non sia sostenibile.

Articolo 4

La Commissione decide in merito all'ammissibilità dei programmi di cui all'articolo 3, previa consultazione dei

fornitori ACP tradizionali interessati, secondo le procedure di cui all'articolo 6, e tenendo particolare conto della situazione individuale di ciascun fornitore ACP, con particolare riguardo all'esigenza di soluzioni specifiche per la Somalia. Essa tiene conto inoltre della compatibilità del programma previsto con gli obiettivi generali di sviluppo del paese ACP in causa e della sua coerenza sul piano della cooperazione regionale con altri produttori di banane, in particolare i produttori comunitari.

Articolo 5

1. La Commissione è incaricata di istruire, adottare decisione sulle azioni effettuate in base al presente regolamento e gestirle secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Le decisioni riguardanti ogni azione finanziata in base al presente regolamento ad un costo superiore a 2 milioni di ECU, od ogni adeguamento di tale azione che comporti un incremento superiore al 20 % dell'importo inizialmente proposto e le proposte di modifiche sostanziali da apportare a seguito di difficoltà riscontrate nell'attuazione di progetti già avviati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Quando il superamento di cui al primo paragrafo è superiore a 4 milioni di ECU ma inferiore al 20 % dell'impegno originario il parere del Comitato, definito all'articolo 6, può essere espresso con il ricorso a procedure semplificate e accelerate.

La Commissione fornisce concise informazioni al Comitato in ordine alle decisioni di finanziamento che intende adottare e che riguardano progetti e programmi di valore inferiore a 2 milioni di ECU. Tali informazioni sono fornite almeno una settimana prima dell'adozione della decisione.

3. Ogni convenzione e contratto di finanziamento concluso in base al presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco secondo le abituali modalità stabilite dalla Commissione in base alle norme in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

4. Quando le azioni sono oggetto di convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, queste prevedono che il pagamento di tasse, dazi e altri eventuali oneri non sia a carico della Comunità.

5. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, del paese beneficiario e

degli Stati ACP. Essa può essere estesa ad altri Stati in via di sviluppo al fine di garantire il miglior rapporto costi/benefici in casi eccezionali debitamente giustificati.

6. Le forniture sono originarie degli Stati membri, dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono essere originarie di altri Stati.

7. Un'attenzione particolare sarà rivolta:

- alla ricerca della miglior redditività e di un impatto durevole nell'elaborazione dei progetti;
- alla chiara definizione e al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutti i progetti.

8. L'assistenza fornita in base al presente regolamento completa e rafforza quella fornita nel quadro di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente per lo sviluppo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di pareri, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza del termine di un mese a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 7

1. Nell'ambito della dotazione globale stanziata per un determinato anno, la Commissione fissa l'importo massimo di cui ciascun fornitore ACP tradizionale per il finanziamento dei programmi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3, tenendo conto del grado di competitività e dell'importanza della produzione bananiera per l'economia del paese considerato. Quando sono attuati esclusivamente i programmi definiti alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 3, la Commissione assegnerà un importo comparabile a quello fornito ad altri fornitori tradizionali.

2. A decorrere dall'anno 2004 e in seguito per ogni successivo anno, si applica un coefficiente di riduzione pari ad un massimo del 15 % al livello di assistenza messo a disposizione dei singoli fornitori tradizionali ACP. Se sono attuati i programmi definiti a norma della lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 3, tale coefficiente di riduzione è ridotto allo stesso livello di un aumento della competitività riscontrato rispetto all'anno precedente.

3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 8

1. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di pareri, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una

proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

Entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione, sul funzionamento del presente regolamento, corredata eventualmente da proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Elenco di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2

FORNITORI ACP TRADIZIONALI DI BANANE

Belize

Camerun

Capo Verde

Costa d'Avorio

Dominica

Grenada

Giamaica

Madagascar

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Somalia

Suriname

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 febbraio 1998 la Commissione ha presentato una proposta⁽¹⁾ basata sull'articolo 130 W del trattato CE relativa ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane.
2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 19 giugno 1998⁽²⁾.
3. Il 5 ottobre 1998 il Consiglio ha definito la posizione comune ai sensi dell'articolo 189 C del trattato.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta è volta a stabilire una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune definita dal Consiglio riproduce sostanzialmente la proposta della Commissione. Il Consiglio ha tuttavia modificato la proposta ai fini della promozione della diversificazione e del commercio equo.

Si è convenuto che le decisioni saranno adottate secondo la procedura III.a) della comitatologia.

Tenendo conto degli emendamenti 9, 10, 15, 29 proposti dal Parlamento europeo, il Consiglio ha accordato una particolare attenzione alla situazione specifica della Somalia: data la mancanza di un governo o di un'autorità costituita, tale paese non è attualmente in grado di fruire di tutte le disposizioni del presente regolamento; gli articoli 2 e 4 pongono dunque in rilievo l'esigenza di soluzioni specifiche per la Somalia, proprio per evitare che questo vuoto di autorità porti pregiudizio ai produttori somali.

Il Consiglio ha accolto l'emendamento 7, che comprende un riferimento alle norme sociali; ha accolto inoltre, almeno in parte, l'emendamento 27 (riguardante il divario di competitività) e l'emendamento 33 (relazione sul funzionamento del regolamento presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio).

Per quanto riguarda gli emendamenti 5, 6, 7, 18, 19, 22, 23, 25, 26 e 35, il Consiglio ha constatato un accordo sui principi in essi contenuti e ha accolto tali principi; ha però deciso di attenersi alla propria formulazione del testo che ha ritenuto sufficiente e più coerente con il regolamento.

Il Consiglio non ha potuto accettare gli emendamenti 1, 2, 3, 8, 11, 20, 21 e 32 che a suo avviso sono superflui o tautologici.

Gli emendamenti 12 e 13 sono stati respinti perché il Consiglio non condivide l'idea di fissare un sistema di reddito attraverso la creazione di un fondo speciale.

L'emendamento 14 è stato respinto perché conteneva un codice NC errato.

⁽¹⁾ GU C 108 del 7.4.1998, pag. 91.

⁽²⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 320.

Per l'emendamento 16 il Consiglio ha ricordato che la presente proposta va vista in relazione al protocollo n. 5 della convenzione di Lomé, che si riferisce soltanto ai fornitori ACP tradizionali, e non riguarda i fornitori non tradizionali. Ha altresì rammentato che l'estensione alla Repubblica dominicana e al Ghana soltanto, come proposto dal Parlamento europeo, implicherebbe inoltre una discriminazione nei confronti di altri paesi ACP. L'emendamento 16 è stato pertanto respinto.

L'idea di un sostegno dei redditi soltanto ai fornitori ACP tradizionali più svantaggiati, suggerito nell'emendamento 17, è stato respinto a causa di possibili discriminazioni nell'ambito degli obblighi internazionali.

Inoltre il Consiglio non ha approvato l'emendamento 24, basato sul principio di ulteriori risorse da destinare a misure urgenti.

L'emendamento 28, secondo cui i fondi a disposizione dovrebbero andare a vantaggio soprattutto dei piccoli produttori indipendenti, con conseguente esclusione delle imprese multinazionali dal beneficio del regolamento, non è stato accolto a motivo della possibile violazione del principio di non discriminazione.

Il Consiglio non ha approvato l'emendamento 30, in quanto non condivide la necessità di aiuti diretti ai produttori o alle organizzazioni di produttori.

Infine, l'emendamento 31, è stato respinto in quanto porrebbe un'ipoteca sui negoziati annuali della Comunità in materia di bilancio.

POSIZIONE COMUNE (CE) n. 61/98

definita dal Consiglio il 6 ottobre 1998

in vista dell'adozione della direttiva 98/.../CE del Consiglio, del ..., relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE

(98/C 364/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato⁽³⁾,

(1) considerando che gli obiettivi e i principi della politica della Comunità in materia ambientale enunciati nei relativi programmi di azione, in particolare il quinto programma di azione a favore dell'ambiente⁽⁴⁾, sulla base dei principi di cui all'articolo 130 R del trattato, mirano in particolare a garantire un'efficace protezione della popolazione dai rischi riconosciuti derivanti dalle emissioni di anidride solforosa e a tutelare l'ambiente evitando depositi di zolfo che superino i carichi e i livelli critici;

(2) considerando che, secondo l'articolo 129 del trattato, le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; che, a norma dell'articolo 3, lettera o), del trattato, l'azione della Comunità dovrebbe altresì comportare un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

(3) considerando che le emissioni di anidride solforosa contribuiscono notevolmente al problema dell'acidificazione nella Comunità e che l'anidride solforosa ha inoltre un effetto diretto sulla salute umana e sull'ambiente;

(4) considerando che l'acidificazione e l'anidride solforosa atmosferica danneggiano gli ecosistemi sensibili, riducono la biodiversità e il valore paesaggistico, ed hanno inoltre un impatto negativo sulle coltivazioni e sulla crescita forestale; che la pioggia acida sulle città può causare danni rilevanti agli

edifici e al patrimonio architettonico; che l'inquinamento dovuto all'anidride solforosa può anche avere una notevole incidenza sulla salute umana, soprattutto per la fasce della popolazione che soffrono di malattie respiratorie;

(5) considerando che l'acidificazione è un fenomeno transfrontaliero che esige soluzioni a livello comunitario, nazionale e locale;

(6) considerando che le emissioni di anidride solforosa contribuiscono alla formazione di particelle nell'atmosfera;

(7) considerando che la Comunità e i singoli Stati membri sono parti contraenti della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza; che il secondo protocollo UNECE sull'inquinamento transfrontaliero da anidride solforosa prevede che le parti contraenti riducano le emissioni di tale sostanza ad un livello pari o superiore alla riduzione del 30 % specificata nel primo protocollo, e che tale secondo protocollo UNECE parte dalla premessa che i carichi e livelli critici continueranno ad essere superati in alcune zone sensibili; che per rispettare gli obiettivi del quinto programma d'azione a favore dell'ambiente si richiederanno ancora ulteriori misure di riduzione delle emissioni di anidride solforosa; che le parti contraenti dovrebbero pertanto operare ulteriori riduzioni significative delle emissioni di anidride solforosa;

(8) considerando che lo zolfo, naturalmente presente in piccole quantità nel petrolio e nel carbone, da decenni è stato riconosciuto come la fonte principale delle emissioni di anidride solforosa che sono una delle grandi cause delle «piogge acide» e uno dei principali fattori all'origine dell'inquinamento atmosferico registrato in molte zone urbane e industriali;

(9) considerando che la Commissione ha recentemente pubblicato una comunicazione relativa ad una strategia economicamente razionale per combattere l'acidificazione nella Comunità; che il controllo delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi è stato considerato una componente integrante di questa strategia improntata al rapporto costi/efficacia; che la Comunità riconosce la necessità di misure per quanto concerne tutti gli altri combustibili;

⁽¹⁾ GU C 190 del 21.6.1997, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 355 del 21.11.1997, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 1998 (GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 117), posizione comune del Consiglio del 6 ottobre 1998 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

- (10) considerando che degli studi hanno indicato che i vantaggi che si ottengono riducendo le emissioni di anidride solforosa mediante riduzioni del tenore di zolfo dei combustibili saranno spesso, nel quadro della presente direttiva, notevolmente superiori ai costi stimati per l'industria e che la tecnologia necessaria per ridurre il tenore di zolfo dei combustibili liquidi esiste ed è ben consolidata;
- (11) considerando che, sulla base del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi non può essere raggiunto efficacemente dai singoli Stati membri; che un'azione non concertata non garantisce il conseguimento dell'obiettivo auspicato, è potenzialmente controproducente e provocherà notevoli incertezze sul mercato dei prodotti combustibili interessati; che, vista la necessità di ridurre nella Comunità le emissioni di anidride solforosa, è pertanto più efficace intervenire a livello comunitario; che la presente direttiva si limita alle prescrizioni minime necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo auspicato;
- (12) considerando che nella direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi⁽¹⁾ si è chiesto alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta che prescrivesse limiti più bassi per il tenore di zolfo dei gasoli e nuovi limiti per il kerosene per aviazione; che sarebbe appropriato fissare limiti per il tenore di zolfo di altri combustibili liquidi, in particolare gasoli pesanti, oli combustibili per uso bordo, oli e gasoli per diesel marini sulla base di studi di costo/efficacia;
- (13) considerando che, a norma dell'articolo 130 T del trattato, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore; che tali provvedimenti devono essere compatibili con il trattato e dovrebbero essere notificati alla Commissione;
- (14) considerando che uno Stato membro, prima di introdurre nuovi provvedimenti per una maggiore protezione, dovrebbe notificare alla Commissione i progetti di detti provvedimenti, secondo la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽²⁾;
- (15) considerando che, con riferimento al limite per il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, è opportuno prevedere deroghe per gli Stati membri o alcune loro regioni quando lo consentano le condizioni ambientali;
- (16) considerando che, con riferimento al limite per il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, è anche opportuno prevedere deroghe per l'uso dello stesso negli impianti di combustione conformi ai valori limiti di emissione stabiliti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione⁽³⁾; che alla luce dell'imminente revisione della direttiva 88/609/CEE può essere necessario riesaminare e, ove opportuno, modificare talune disposizioni della presente direttiva;
- (17) considerando che, per gli impianti di combustione delle raffinerie esclusi dal campo d'applicazione della lettera c) del punto i) del paragrafo 3 dell'articolo 3, il valore medio delle emissioni di anidride solforosa non dovrebbe essere superiore ai limiti stabiliti nella direttiva 88/609/CEE o in eventuali revisioni della stessa; che, nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che la sostituzione di combustibili diversi da quelli contemplati all'articolo 2 della presente direttiva non dovrebbe provocare un aumento delle emissioni di sostanze inquinanti acide;
- (18) considerando che la direttiva 93/12/CEE ha già stabilito un valore limite di 0,2 % per il tenore di zolfo dei gasoli; che questo valore limite dovrebbe essere ridotto fino allo 0,1 % al 1° gennaio 2008;
- (19) considerando che, in base all'atto di adesione del 1994, l'Austria e la Finlandia possono, per un periodo di quattro anni dalla data di adesione, derogare alle disposizioni della direttiva 93/12/CEE relative al tenore di zolfo del gasolio;
- (20) considerando che i valori limite di 0,2 % (a decorrere dall'anno 2000) e di 0,1 % (a decorrere dall'anno 2008) per il tenore di zolfo dei gasoli per uso marittimo adoperati dalle navi possono presentare problemi tecnici ed economici per l'intero territorio della Grecia, per la Spagna relativamente alle Isole Canarie, per la Francia relativamente ai dipartimenti francesi d'oltremare e per il Portogallo relativamente agli arcipelaghi di Madera e delle Azorre; che una deroga per la Grecia, le Isole Canarie, i dipartimenti francesi d'oltremare e gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre non dovrebbe avere effetti negativi sul mercato dei gasoli per uso marittimo e che le esportazioni di gasoli per uso marittimo dalla Grecia, dalle Isole Canarie, dai

⁽¹⁾ GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.

⁽²⁾ GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU L 32 del 10.2.1996, pag. 36).

⁽³⁾ GU L 336 del 7.12.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/66/CE (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 83).

dipartimenti francesi d'oltremare e dagli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre verso gli altri Stati membri dovrebbero soddisfare i requisiti vigenti nello Stato membro di destinazione; che la Grecia, le Isole Canarie, i dipartimenti francesi d'oltremare e gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre dovrebbero pertanto usufruire di una deroga dai valori limite di zolfo in peso per i gasoli per uso marittimo;

- (21) considerando che le emissioni di zolfo derivanti da trasporti marittimi e dovute alla combustione di combustibili per uso bordo con alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento da anidride solforosa e all'acidificazione; che la Comunità invocherà una protezione più efficace delle aree sensibili alle emissioni di SO_x e la riduzione del normale valore limite per gli oli combustibili per uso bordo (attualmente pari al 4,5 %) negli attuali e futuri negoziati sulla convenzione Marpol nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO); che dovrebbero essere proseguite le iniziative della Comunità volte ad ottenere che La Manica/Mare del Nord vengano dichiarati zona a controllo speciale di bassa emissione di SO_x ;
- (22) considerando che è necessaria una ricerca più approfondita per quanto riguarda gli effetti dell'acidificazione sugli ecosistemi e sul corpo umano; che la Comunità contribuisce a tale ricerca nell'ambito del quinto programma quadro di ricerca⁽¹⁾;
- (23) considerando che in caso di interruzione dell'approvvigionamento di greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, la Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato sul territorio di uno Stato membro;
- (24) considerando che gli Stati membri dovrebbero introdurre opportuni sistemi per controllare l'osservanza della presente direttiva; che dovrebbero essere periodicamente inviate alla Commissione relazioni sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi;
- (25) considerando che, per ragioni di chiarezza, sarà necessario modificare la direttiva 93/12/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Scopo della presente direttiva è ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni tipi di combustibili liquidi, diminuendo così gli effetti nocivi di tali emissioni per le persone e l'ambiente.

2. La riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio deve essere realizzata stabilendo limiti per il tenore di zolfo di tali combustibili, come condizione per il loro uso sul territorio degli Stati membri.

Le limitazioni al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio, come stabilito nella presente direttiva, non si applicano tuttavia:

- a) — ai combustibili liquidi derivati dal petrolio usati nella navigazione marittima, salvo quelli che rientrano nell'ambito della definizione di cui al paragrafo 3, dell'articolo 2,
 - al gasolio marino utilizzato dalle navi che attraversano una frontiera tra un paese terzo ed uno Stato membro;
- b) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;
- c) ai combustibili usati a fini di trasformazione nell'industria della raffinazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1. «Olio combustibile pesante»:

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 00 71-2710 00 78, oppure
- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, a parte il gasolio di cui ai punti 2 e 3, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65 % in volume, comprese le perdite, si distilla a 250 °C con il metodo ASTM D86. Se la distillazione non può essere determinata con il metodo ASTM D86, il prodotto petrolifero rientra ugualmente nella categoria degli oli combustibili pesanti.

2. «Gasolio»:

- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 00 67 o 2710 00 68, oppure
- qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come combustibile o carburante e di cui almeno l'85 % in volume, comprese le perdite, si distilla a 350 °C con il metodo ASTM D86.

Sono esclusi dalla presente definizione i carburanti diesel, quali definiti al paragrafo 2 dell'articolo 2, della direttiva 98/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa alla qualità del petrolio e dei carburanti diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE⁽¹⁾. I carburanti utilizzati dalle macchine mobili non stradali e dai trattori agricoli sono anch'essi esclusi da questa definizione.

3. «Gasolio marino», qualsiasi combustibile per uso marittimo che corrisponde alla definizione del punto 2, o che ha una viscosità o densità che rientri nei limiti della viscosità o densità definiti per i distillati marini nella tabella dell'ISO 8217 (1996).
4. «Metodo ASTM», i metodi stabiliti dalla «American Society for Testing and Materials» nell'edizione 1976 delle definizioni e specifiche tipo per i petrolio e i prodotti lubrificanti.
5. «Impianto di combustione», qualsiasi apparato tecnico nel quale i combustibili vengono ossidati al fine di usare il calore prodotto.
6. «Carico critico», l'esposizione quantitativa stimata a una o più sostanze inquinanti al di sotto della quale non si verificano secondo le conoscenze attuali effetti nocivi significativi su elementi ambientali sensibili.

Articolo 3

Tenore massimo di zolfo nell'olio combustibile pesante

1. Gli Stati membri prendono tutte le iniziative necessarie affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2003, non siano usati sul loro territorio oli combustibili pesanti il cui tenore di zolfo superi l'1,0 % in massa.

2. Nel rispetto delle norme di qualità dell'aria relative all'anidride solforosa stabilite nella direttiva 80/779/CEE del Consiglio⁽²⁾ o in qualsiasi atto legislativo della Comunità che abroghi e sostituisca tali norme e nelle altre pertinenti disposizioni comunitarie, e purché le emissioni non contribuiscano in modo significativo al superamento dei carichi critici in altri Stati membri, uno Stato membro può autorizzare, su tutto il suo territorio o su una parte di esso, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore di zolfo compreso tra 1,0 e 3 % in peso massa. Tale autorizzazione si applica soltanto se le emissioni di uno

Stato membro non contribuiscono al superamento dei carichi critici in qualsiasi Stato membro.

3. i) Fatto salvo l'adeguato controllo delle emissioni da parte delle competenti autorità, i paragrafi 1 e 2 non si applicano agli oli combustibili pesanti usati:
 - a) negli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 88/609/CEE, che sono considerati nuovi impianti secondo la definizione di cui al paragrafo 9 dell'articolo 2 della suddetta direttiva e che rispettano i limiti di emissione di anidride solforosa per tali impianti, previsti nell'articolo 4 e nell'allegato IV della stessa;
 - b) in altri impianti di combustione, che non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a), se le emissioni di anidride solforosa dell'impianto sono pari o inferiori a 1 700 mg/Nm³, in presenza di un tenore di ossigeno nel gas di combustione del 3 % misurato a secco;
 - c) per la combustione nelle raffinerie, se la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria [esclusi gli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a)], indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibili utilizzati, sono entro un limite che viene fissato da ciascuno Stato membro e non è superiore a 1 700 mg/Nm³.
- ii) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti gli impianti di combustione che utilizzano olio combustibile pesante, con una concentrazione di zolfo superiore a quella prevista nel paragrafo 1, non possano funzionare senza l'autorizzazione di un'autorità competente nella quale siano specificati i limiti di emissione.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 sono riesaminate e, ove opportuno, modificate alla luce di eventuali revisioni della direttiva 88/609/CEE.

5. Lo Stato membro che intende avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne informa la Commissione e il pubblico con almeno dodici mesi di anticipo. Alla Commissione devono essere fornite le informazioni necessarie per valutare se i criteri previsti al paragrafo 2 siano stati rispettati. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Entro sei mesi dalla data di ricezione delle suddette informazioni dello Stato membro, la Commissione esamina i provvedimenti previsti e, secondo la procedura di cui all'articolo 9, prende una decisione e la comunica agli Stati membri. Tale decisione è riesaminata ogni otto anni sulla base delle informazioni che gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9.

⁽¹⁾ GU L ...

⁽²⁾ GU L 229 del 30.8.1980, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

Articolo 4

Tenore massimo di zolfo nel gasolio

1. Gli Stati membri prendono tutte le iniziative necessarie affinché sul loro territorio, comprese le acque territoriali, non siano usati gasoli, inclusi quelli marini, a decorrere:

- dal 1° gennaio 2000 se il loro tenore di zolfo è superiore allo 0,20 % in massa;
- dal 1° gennaio 2008, se il loro tenore di zolfo è superiore allo 0,10 % in massa.

2. In deroga al paragrafo 1, la Spagna per le Canarie, la Francia per i dipartimenti francesi d'oltremare, la Grecia per tutto il suo territorio o una parte di esso e il Portogallo per gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre possono autorizzare l'impiego di gasoli per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore ai limiti di cui al paragrafo 1.

3. Nel rispetto delle norme di qualità dell'aria relative all'anidride solforosa stabilite nella direttiva 80/779/CEE o in qualsiasi atto legislativo della Comunità che abroghi e sostituisca tali norme e nelle altre pertinenti disposizioni comunitarie, e purché le emissioni non contribuiscano in modo significativo al superamento dei carichi critici in altri Stati membri, uno Stato membro può autorizzare, su tutto il suo territorio o su una parte di esso, l'uso di gasoli aventi un tenore di zolfo compreso tra 0,10 e 0,20 % in massa. Tale autorizzazione si applica soltanto se le emissioni di uno Stato membro non contribuiscono al superamento dei carichi critici in qualsiasi Stato membro e non va al di là del 1° gennaio 2013.

4. Lo Stato membro che intende avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 3 ne informa la Commissione e il pubblico con almeno dodici mesi di anticipo. Alla Commissione devono essere fornite informazioni sufficienti per valutare se i criteri previsti al paragrafo 3 siano stati rispettati. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Entro sei mesi dalla data di ricezione delle suddette informazioni dallo Stato membro, la Commissione esamina i provvedimenti previsti e, secondo la procedura di cui all'articolo 9, prende una decisione e la comunica agli Stati membri.

Articolo 5

Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili

Qualora un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di greggio, di prodotti petroliferi, o di altri idrocarburi renda difficile per uno Stato membro l'applicazione dei limiti massimi del tenore di zolfo di cui agli articoli 3 e 4, detto Stato membro ne informa la Commis-

sione. La Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato sul territorio di detto Stato membro, per un periodo non superiore a sei mesi e notifica la sua decisione al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio, entro un mese, la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione differente entro due mesi.

Articolo 6

Campionatura e analisi

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare mediante campionatura che il tenore di zolfo dei combustibili usati sia conforme agli articoli 3 e 4. La campionatura ha inizio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme recanti il pertinente limite per il tenore massimo di zolfo nel combustibile. La campionatura è effettuata con una frequenza sufficiente e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato.

2. Il metodo di riferimento per determinare il tenore di zolfo è quello definito da:

- a) i metodi ISO 8754 (edizione 1992) e PrEN ISO 14596 per l'olio combustibile pesante e il gasolio marino;
- b) i metodi EN 24260 (edizione 1987), ISO 8754 (edizione 1992) e PrEN ISO 14596 per il gasolio.

Per l'arbitrato sarà utilizzato il metodo PrEN ISO 14596. L'interpretazione statistica dei risultati della verifica del tenore di zolfo dei gasoli impiegati è effettuata secondo la norma ISO 4259 (edizione 1992).

Articolo 7

Relazioni e riesame

1. Sulla base dei risultati della campionatura e dell'analisi eseguita a norma dell'articolo 6, gli Stati membri presentano alla Commissione, ogni anno ed entro il 30 giugno, una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi contemplati dalla presente direttiva e usati nel loro territorio durante l'anno civile precedente. Tale relazione comprende un sommario delle deroghe di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3.

2. Sulla base, fra l'altro, delle relazioni annuali presentate a norma del paragrafo 1 e delle tendenze rilevate in materia di qualità dell'aria e di acidificazione, la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2006, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione può accompagnare a questa relazione proposte di revisione della presente direttiva, in particolare dei valori limite stabiliti per ciascuna categoria di combustibile, e

delle eccezioni e deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3, e ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4.

3. La Commissione esamina quali misure possono essere adottate per ridurre gli effetti di acidificazione prodotti dalla combustione di combustibili marini diversi da quelli specificati nel paragrafo 3 dell'articolo 2, e, se del caso, presenta una proposta entro la fine del 2000.

Articolo 8

Modifiche della direttiva 93/12/CEE

1. La direttiva 93/12/CEE è modificata come segue:
 - a) all'articolo 1, la lettera a) del paragrafo 1 e il paragrafo 2 sono soppressi;
 - b) all'articolo 2, il primo comma del paragrafo 2 e il paragrafo 3 sono soppressi;
 - c) gli articoli 3 e 4 sono soppressi.
2. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 9

Comitato consultivo

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 10

Recepimento

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 11

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in casi di violazione delle norme nazionali d'attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio
Il Presidente*

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 21 maggio 1997 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta basata sull'articolo 130 S, paragrafo 1, del trattato CE, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE⁽¹⁾.
2. Il Parlamento europeo ha emesso il suo parere il 13 maggio 1998.
3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 1° ottobre 1997⁽²⁾.
4. Il Comitato delle regioni ha reso il suo parere il 19 novembre 1997⁽³⁾.
5. Il 6 ottobre 1998 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune in conformità dell'articolo 189 C del trattato.

II. OBIETTIVO

La direttiva mira a proteggere l'ambiente e la salute umana grazie alla riduzione delle emissioni di SO₂ all'interno della Comunità europea, fissando restrizioni per il tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (oli combustibili pesanti e gasoli). La direttiva proposta costituisce una delle azioni previste dalla strategia comunitaria per combattere l'acidificazione.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

In generale la direttiva obbliga gli Stati membri a garantire che il tenore di zolfo degli oli combustibili pesanti non superi l'1 % in massa. Tuttavia la posizione comune prevede deroghe per le regioni nelle quali sono rispettati gli obiettivi di qualità dell'aria e le emissioni di anidride solforosa non contribuiscono in modo significativo ai problemi dell'acidificazione.

Alcuni combustibili liquidi (oli combustibili ad uso bordo, kerosene per aviazione) non rientrano per ora nella presente direttiva, in attesa degli sviluppi della revisione della convenzione sull'inquinamento marino (Marpol); in tale contesto il Consiglio ha approvato altresì una dichiarazione che invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare, nell'ambito della convenzione Marpol, affinché nella 43ª riunione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale, prevista per il 1999, il Mare del Nord venga proclamato zona di controllo delle emissioni di SO_x. Per quanto riguarda il kerosene per aviazione, la sua esclusione si giustifica in considerazione del contributo marginale al problema dell'acidificazione.

2. Osservazioni specifiche

Le principali modifiche del testo della proposta sono le seguenti:

Preambolo

Il Consiglio ha aggiunto un nuovo considerando (17) per garantire la coerenza e la compatibilità della presente direttiva con la direttiva relativa ai grandi impianti di combustione (88/609/CEE) e alle eventuali ulteriori revisioni della stessa. Pertanto, poiché la presente direttiva costituisce una delle azioni previste dalla strategia comunitaria per combattere l'acidificazione, nella seconda parte del suddetto considerando il

⁽¹⁾ GU C 190 del 21.6.1997, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 355 del 21.11.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 64 del 27.2.1998, pag. 36.

Consiglio invita gli Stati membri a non aumentare le emissioni di sostanze inquinanti acide, se utilizzano combustibili diversi da quelli contemplati dall'articolo 2.

Articoli

— *Articolo 1, paragrafo 2, lettera a): campo di applicazione*

La posizione comune esclude dal campo di applicazione i combustibili derivati dal petrolio usati nella navigazione marittima, salvo quelli che rientrano nell'ambito della definizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2. Ciò significa che i gasoli marini inclusi nel campo di applicazione sono quelli che presentano una determinata gamma di densità e viscosità (come definito nella tabella I delle norme ISO 8217).

— *Articolo 2:*

Le definizioni di «gasolio marino» (articolo 2, paragrafo 3), «impianto di combustione» (articolo 2, paragrafo 5) e «carico critico» (articolo 2, paragrafo 6) sono state aggiunte alla proposta iniziale della Commissione per motivi di chiarezza rispetto alle disposizioni degli articoli 3 e 4;

— *Articolo 3, paragrafo 1*

Il Consiglio ritiene che per quanto riguarda l'olio combustibile pesante la data di applicazione indicata nella proposta iniziale della Commissione (l'anno 2000) sia troppo ravvicinata se si considera la situazione specifica degli Stati membri; tale data è stata pertanto portata al 2003.

— *Articolo 3, paragrafi 2 e 5: deroga per l'uso di olio combustibile pesante*

La Commissione ha proposto una deroga che consente l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore di zolfo compreso tra l'1 e il 2,5 %, purché ciò non violi le norme di qualità dell'aria né contribuisca all'acidificazione. La posizione comune ha reso più rigorose le condizioni per il rilascio di una deroga, ma ha modificato il testo per consentire l'uso di oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo fino al 3 %.

— *Articolo 3, paragrafo 3, lettera c) raffineria «bolla»*

Secondo il Consiglio la direttiva dovrebbe prevedere che le raffinerie abbiano la necessaria flessibilità per fissare un'emissione limite globale media di tutti gli impianti della raffineria. La posizione comune prevede:

- un limite di 1 700 mgSO₂/Nm³ per gli impianti «esistenti» di una raffineria (articolo 3, paragrafo 3, lettera c);
- un limite di 1 000 mgSO₂/Nm³ per i «nuovi» impianti di una raffineria (limite stabilito dalla direttiva 88/609/CEE, nuovo considerando 17).

— *Articolo 4, paragrafi 1 e 3: valori limite per il gasolio*

La proposta della Commissione prevedeva in origine un valore limite dello 0,2 %. La posizione comune ha mantenuto questo limite ma, nell'intento di rendere tale disposizione più flessibile e atta a soddisfare le richieste degli Stati membri relative a valori limite più restrittivi, essa propone inoltre:

- di introdurre una seconda fase che prevede, a partire dal 2008, un limite più severo dello 0,1 %;
- di introdurre una deroga limitata nel tempo (fino al 2013) a questa norma più restrittiva qualora le emissioni rispettino le norme di qualità dell'aria e non contribuiscano al superamento dei carichi critici.

— *Articolo 4, paragrafo 2: deroga geografica*

La deroga geografica relativa all'impiego di gasoli per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 1, è stata estesa ai dipartimenti francesi d'oltremare e agli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre, per analogia con la deroga applicabile alle Canarie e alla Grecia.

— *Articolo 7, paragrafo 3*

All'articolo 7 è stato aggiunto un nuovo paragrafo 3 concernente un'eventuale proposta futura volta a trattare i combustibili marini esclusi dalla presente direttiva, al fine di venire incontro al desiderio, espresso da alcuni Stati membri, di regolamentare i combustibili marini diversi da quelli specificati all'articolo 2, paragrafo 3.

— *Articolo 11: sanzioni*

Questo articolo è stato rimaneggiato per migliorare la sua formulazione.

- È stato aggiunto un *nuovo articolo 9* concernente il comitato consultativo (il testo è quello standard che figura nella decisione 87/373/CEE del Consiglio).
-